



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori

Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica

## STATUTO

# SOCIETÀ DEI TERZIERI MASSETANI

## APS

*Associazione di Promozione Sociale*

*Approvato dal Consiglio Generale l'11 aprile 2021*

Sede: via N. Parenti, 22 58022 Massa Marittima - Palazzina della Zecca - Rettore cell. 3899087373

Web: [www.societaterzierimassetani.it](http://www.societaterzierimassetani.it) E-mail: [info@societaterzierimassetani.it](mailto:info@societaterzierimassetani.it)

P.IVA 01094520531 - C.F. 81002190536



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori

Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica

## STATUTO

### Società dei Terzieri Massetani - APS

#### *Associazione di Promozione Sociale*

#### art. 1

##### **Della costituzione, denominazione, sede e durata**

1.1 È costituita e disciplinata dal Codice civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una Associazione, avente la seguente denominazione:

**Società dei Terzieri Massetani - APS**

da ora in avanti denominata "Associazione".

1.2 L'Associazione ha sede legale in Massa Marittima.

1.3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### art. 2

##### **Dello scopo, finalità e attività**

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nello spirito delle antiche memorie, l'Associazione si propone di avviare i giovani al "laudabile esercizio del balestro" promuovendo all'uopo competizioni fra i Terzieri della città di Massa Marittima e con altre città che coltivino per tradizione l'arte della balestra e dell'arco e di promuovere la rievocazione di altre manifestazioni proprie della vita medioevale massetana, nell'intento di contribuire alla formazione di una più viva coscienza civica e alla valorizzazione culturale, storica, artistica e turistica della Città.

L'antica tradizione si fonda sul ritrovamento di documenti storici conservati nella Biblioteca Comunale di Massa Marittima e nell'archivio di Stato di Siena: "... che si dia ai giovani qualche esercizio Laudeville, provveduto sia che quactro volte l'anno si facci balestrare di tre mesi in tre mesi, balestrandosi ogni volta tre volte cioè in tre di festivi... et in questo modo si diviaranno e giovani da la caccia et inviaransi a laudeville esercizio del balestro da potere essere utili neli casi

Sede: via N. Parenti, 22 58022 Massa Marittima - Palazzina della Zecca - Rettore cell. 3899087373

Web: [www.societaterzierimassetani.it](http://www.societaterzierimassetani.it) E-mail: [info@societaterzierimassetani.it](mailto:info@societaterzierimassetani.it)

P.IVA 01094520531 - C.F. 81002190536



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

et tempi occorrenti”. Estratto dalla Deliberazione originale del 28 luglio 1476 (Statuti dello stato n° 64 – carte 146r).

L'Associazione è impegnata nella tutela, valorizzazione e divulgazione del patrimonio storico, culturale, artistico e delle tradizioni del Comune di Massa Marittima.

2.2 L'Associazione realizza le proprie finalità avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti ai propri Associati.

2.4 L'Associazione svolge in favore dei propri Associati o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m art.5 DLgs.117/17); a titolo puramente esemplificativo organizza, promuove e coordina le manifestazioni di rievocazione storica denominate “Balestro del Girifalco” e “Cerimonia del Censo e del Cero”, entrambe iscritte nell'apposito registro della Regione Toscana.
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche legate alla vita medioevale massetana, come l'arte dello sbandierare, dell'uso di strumenti musicali medioevali e del tiro con la balestra antica all'italiana e con l'arco storico (lettera t art.5 DLgs.117/17);
- educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ad esempio per mezzo di progetti svolti direttamente da propri associati in collaborazione con istituti scolastici, amministrazione comunale ed altre associazioni (lettera d art.5 DLgs.117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i art.5 DLgs.117/17);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u art.5 DLgs.117/17).
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k art.5 DLgs.117/17);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f art.5 DLgs.117/17);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h art.5 DLgs.117/17);

In particolare, l'Associazione rappresenta gli interessi degli Associati in ambito sovra comunale, fatta salva l'autonomia di ogni singolo Associato.

Tutte le attività dell'Associazione sono fondate sulla promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Sede: via N. Parenti, 22 58022 Massa Marittima - Palazzina della Zecca - Rettore cell. 3899087373

Web: [www.societaterzierimassetani.it](http://www.societaterzierimassetani.it) E-mail: [info@societaterzierimassetani.it](mailto:info@societaterzierimassetani.it)

P.IVA 01094520531 - C.F. 81002190536



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

- 2.5 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione, d'ora in poi denominato Magistrato.
- 2.6 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. A questo riguardo l'Associazione svolge attività di coordinamento con gli Associati in una logica di unicità di rappresentanza all'esterno degli ambiti territoriali degli Associati stessi e dell'ambito cittadino.

## art.3

### Dell'emblema e motto

- 3.1 L'Associazione è rappresentata dal seguente emblema:

Arma: troncato d'azzurro e di rosso, a tre torri quadrate, una di fianco all'altra al naturale, merlate alla guelfa, chiuse e cimate da tre bandiere sventolanti a sinistra, la 1° partita di bianco e di rosso (TCN), la 2° partita di bianco e di nero (TCV), la 3° partita d'azzurro e di giallo (TB), cinte da un muro merlato alla guelfa, alla porta chiusa di nero, il tutto attraversante la partizione; la punta caricata da una croce patente d'oro, accantonata nel 1° e 4° cantone dalla lettera maiuscola M dello stesso.

- 3.2 Il motto che contraddistingue l'Associazione è: TRIUM DISCORDANTIUM CONCORDIA

## art. 4

### Dell'ammissione, diritti e doveri degli associati

- 4.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- 4.2 All'Associazione, costituita dalle Associazioni "Terziere di Borgo – APS", "Terziere di Cittannova – APS" e "Terziere di Cittavecchia – APS", possono, altresì, aderire tutti gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, aventi i seguenti requisiti:
- Essere impegnati nella tutela, valorizzazione e divulgazione del patrimonio storico, culturale, artistico e delle tradizioni del Comune di Massa Marittima.
  - Avere tra le proprie finalità quelle di voler preservare, tramandare, valorizzare e promuovere l'antica arte del tiro con la balestra antica all'italiana ed altre attività sportive

Sede: via N. Parenti, 22 58022 Massa Marittima - Palazzina della Zecca - Rettore cell. 3899087373

Web: [www.societaterzierimassetani.it](http://www.societaterzierimassetani.it) E-mail: [info@societaterzierimassetani.it](mailto:info@societaterzierimassetani.it)

P.IVA 01094520531 - C.F. 81002190536



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

dilettantistiche legate alla vita ed alle tradizioni medioevali della città di Massa Marittima, quali l'antica arte della bandiera.

- Avere tra le proprie finalità la valorizzazione, il sostegno e la promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, con esplicito riferimento al “Balestro del Girifalco” ed alla “Cerimonia del Censo e del Cero”.

4.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Magistrato apposita domanda.

Il Magistrato delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Magistrato, nel libro degli associati.

4.4 Il Magistrato deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4.5 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4.6 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

4.7 Gli associati hanno l'obbligo di:

- mantenere nel tempo lo status di Associazioni di Promozione Sociale e l'iscrizione nel Registro Nazionale;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- rispettare le risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- di garantire con i propri associati il necessario supporto operativo, per le rispettive competenze, alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Sede: via N. Parenti, 22 58022 Massa Marittima - Palazzina della Zecca - Rettore cell. 3899087373

Web: [www.societaterzierimassetani.it](http://www.societaterzierimassetani.it) E-mail: [info@societaterzierimassetani.it](mailto:info@societaterzierimassetani.it)

P.IVA 01094520531 - C.F. 81002190536



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

## art. 5

### Della perdita della qualifica di Associato

5.1 La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:

- per decadenza a seguito della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta la sua ammissione;
- per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto e regolamenti e per altri motivi che comportino indegnità o incompatibilità;
- per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento della quota annuale associativa;
- per recesso.

La perdita della qualifica di Associato e la conseguente esclusione dall'Associazione deve essere decisa con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Magistrato previo accertamento, per quanto riguarda la fattispecie di cui ai primi tre punti, dei motivi che ne hanno dato luogo, della contestazione dei relativi addebiti e valutazione delle eventuali discolpe.

La deliberazione di decadenza o esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.2 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Magistrato, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

5.3 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.4 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

5.5 L'Associato, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

## art. 6

### Degli Organi associativi

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Magistrato (organo amministrativo)
- il Rettore (Presidente dell'organo amministrativo e Rappresentante Legale dell'Associazione)
- L'Organo di controllo
- Commissione tecnica dei balestrieri
- Commissione al folclore
- Commissione compagnia sbandieratori e musicisti
- Commissione piccoli balestrieri
- Collegio dei Bilancieri

6.2 I componenti dei suddetti organi hanno incarichi onorifici, salvo quanto previsto per i revisori dei conti.

6.3 Gli interessati hanno peraltro diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del loro mandato.

## art. 7

### Dell'Assemblea

7.1 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Essa è costituita dai rappresentanti legali dei Terzieri (Priori) e degli altri Associati, o loro delegati, che devono essere membri del rispettivo Organo di Amministrazione. La presidenza dell'assemblea sarà assunta a turno dai legali rappresentanti dei soci.

7.2 La convocazione dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, spetta al Presidente dell'Assemblea.

7.3 Essa è convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e per il rinnovo delle cariche dei consiglieri (quando previsto) ed entro il 30 novembre per l'esame del bilancio preventivo.

7.4 L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in seduta ordinaria che straordinaria:

- per decisione del Magistrato;
- per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni del Codice civile.

7.5 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 10 giorni, mediante invito per posta elettronica o altre tecnologie approvate precedentemente indirizzato



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

agli Associati ed ai loro Presidenti a cura del Presidente dell'Assemblea; in caso di convocazione per urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

- 7.6 L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, sia in prima convocazione che in seconda, è validamente costituita con la presenza di tutti i membri o dei loro delegati.
- 7.7 È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro componente del medesimo Associato.
- 7.8 I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea, preferibilmente fra il cancelliere o altro membro del Magistrato il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
- 7.9 L'assemblea ordinaria delibera preferibilmente all'unanimità. Se dopo due votazioni non fosse raggiunta l'unanimità alla terza votazione sarà richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Per l'assemblea straordinaria è sempre richiesta l'unanimità.
- 7.10 L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; per argomenti relativi a singole persone la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto.
- 7.11 All'Assemblea spettano i seguenti compiti in seduta ordinaria:
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione, sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  - esaminare e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Magistrato e del Rettore;
  - eleggere il Rettore ed i membri del Magistrato, preferibilmente tra i componenti dei Consigli Direttivi degli Associati; in caso di impossibilità possono essere eletti tra gli altri loro associati.
  - eleggere il Collegio dei Bilancieri ed i Revisori dei Conti (al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per propria volontà);
  - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Magistrato;
  - deliberare sull'eventuale decadenza da Associato proposta dal Magistrato;
  - approvare il regolamento dei lavori Assembleari
  - stabilire annualmente la quota associativa.
- 7.12 All'Assemblea spettano i seguenti compiti in seduta straordinaria:
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
  - deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e Regolamenti;
  - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Magistrato.





# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

## art. 8

### Del Magistrato

- 8.1 Il Magistrato è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 8.2 Rientra nella sfera di competenza del Magistrato, tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- 8.3 In particolare il Magistrato ha i seguenti compiti:
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
  - predisporre i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
  - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
  - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Enti Associati e dei loro rispettivi associati;
  - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
  - indire ed organizzare i Balestri del Girifalco ordinari e straordinari, i Balestruzzi, la Cerimonia del Censo e del Cero ed il Trofeo San Cerbone ed ogni altra eventuale manifestazione storica;
  - deliberare le dediche dei Balestri;
  - autorizzare le "uscite" del Gruppo Storico e l'uso dei costumi e delle attrezzature di proprietà dell'Associazione;
  - vigilare sull'osservanza dello Statuto e proporre le modifiche di questo all'Assemblea;
  - autorizzare le spese straordinarie che comportino aumento del patrimonio dell'Associazione;
  - approvare i regolamenti interni dell'Associazione;
  - dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Rettore.
- 8.4 Il Magistrato, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di commissioni consultive, o di studio, nominate dallo stesso organo, composte da associati degli Associati.
- 8.5 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 8.6 Il Magistrato è un organo elettivo composto da 14 membri.  
Dieci eletti dall'Assemblea preferibilmente tra i componenti dei Consigli direttivi degli associati.  
Quattro di diritto: i priori dei tre Terzieri e il Sindaco del Comune di Massa Marittima in qualità

Sede: via N. Parenti, 22 58022 Massa Marittima - Palazzina della Zecca - Rettore cell. 3899087373

Web: [www.societaterzierimassetani.it](http://www.societaterzierimassetani.it) E-mail: [info@societaterzierimassetani.it](mailto:info@societaterzierimassetani.it)

P.IVA 01094520531 - C.F. 81002190536



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica di Deputato Comunale o un suo delegato.

In caso di comprovata difficoltà nell'individuare fra i consiglieri dei Terzieri persone idonee a ricoprire gli incarichi di: Maestro delle Bandiere, Maestro di Campo, i tre Vicari, Cancelliere e Camerlengo possono essere eletti associati al di fuori dei consigli.

Il Magistrato dura in carica tre anni.

8.7 La ripartizione dei membri del Magistrato dovrà seguire un criterio di equità e garantire una pari rappresentatività fra i Terzieri. Capitano del Popolo e Maestro delle Balestre non devono appartenere allo stesso Terziere.

8.8 Ogni Terziere non potrà avere meno di tre rappresentanti e non più di cinque.

8.9 Il Magistrato è composto dalle seguenti figure:

## *Scelti dall'Assemblea*

- **Rettore (Presidente del Magistrato e Rappresentante Legale dell'Associazione)**
- **Vicario Amministrativo (o Vicerettore)**
- **Vicario al Folclore**
- **Vicario Tecnico e Maestro dei Piccoli Balestrieri**
- **Camerlengo**
- **Cancelliere**
- **Capitano del Popolo**
- **Maestro delle Balestre (o Maestro d'Armi)**
- **Maestro delle Bandiere**
- **Maestro di Campo**

## *Membri di diritto*

- **Priore di ogni Terziere APS**
- **Deputato Comunale o un suo delegato**

8.10 I membri del Magistrato hanno piena libertà di giudizio per tutti i problemi di interesse societario.

8.11 Per far parte del Magistrato occorre aver compiuto l'età di 18 anni.

8.12 I membri del Magistrato durano in carica tre anni e sono rieleggibili per i trienni successivi.

8.13 Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.14 Il Magistrato è convocato e presieduto dal Rettore o, in sua assenza, dal Vicerettore.

8.15 Il Magistrato si riunisce almeno quattro volte l'anno e comunque ogni qual volta il Rettore lo ritenga necessario o quando lo richiedono un terzo dei suoi componenti.

8.16 Le riunioni del Magistrato devono essere convocate con preavviso di almeno sette giorni tramite e-mail o altre tecnologie approvate precedentemente; in caso di particolare urgenza il Magistrato può essere convocato anche con preavviso di tre giorni.

8.17 Le sedute e le deliberazioni del Magistrato sono verbalizzate a cura del Cancelliere.

Sede: via N. Parenti, 22 58022 Massa Marittima - Palazzina della Zecca - Rettore cell. 3899087373

Web: [www.societaterzierimassetani.it](http://www.societaterzierimassetani.it) E-mail: [info@societaterzierimassetani.it](mailto:info@societaterzierimassetani.it)

P.IVA 01094520531 - C.F. 81002190536



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

- 8.18 Il Magistrato delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Rettore.
- 8.19 Il Magistrato è validamente costituito in prima convocazione quando sono presenti i due terzi dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta.

## art. 9

### Delle Commissioni

- 9.1 Sono costituite quattro commissioni permanenti come definite all'art. 6. Il Magistrato può istituire, secondo sopravvenute necessità, altre commissioni permanenti o temporanee per il raggiungimento di specifici obiettivi.
- La composizione e le modalità di lavoro delle commissioni sono definite dall'apposito regolamento.

## art. 10

### Del Rettore

- 10.1 Il Rettore rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 10.2 Il Rettore è eletto dall'Assemblea.
- 10.3 Il Rettore dura in carica tre anni, come tutto il Magistrato e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.
- 10.4 Il Rettore convoca e presiede il Magistrato, coordina e verifica l'ordinaria e straordinaria amministrazione e tutte le attività dell'Associazione sulla base delle direttive approvate dagli organi statutari, riferendo periodicamente al Magistrato ed all'Assemblea.
- 10.5 Vigila sulla fedele osservanza dello Statuto da parte degli Enti Associati e dei loro associati. Nelle sue funzioni si avvale dei rispettivi incarichi specifici dei membri del Magistrato.



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

## Art. 11

### Dei Vicari

- 11.1 I Vicari nel numero di tre coadiuvano il Rettore nelle sue funzioni,
- 11.2 A seconda del settore di attività loro affidato si distinguono in: Vicario Amministrativo, Vicario Tecnico, Vicario al Folclore.
- 11.3 Il Vicario Amministrativo sostituisce il Rettore in caso di assenza, mancanza, impedimento o sua delega, assumendo le stesse funzioni e responsabilità.
- 11.4 Il Vicario al Folclore è membro di diritto della Commissione al Folclore e della commissione Sbandieratori e Musici.
- 11.5 Il Vicario Tecnico assume la funzione di Maestro dei Piccoli Balestrieri, presiede la Commissione dei Piccoli Balestrieri ed è membro di diritto della commissione tecnica dei Balestrieri.
- 11.6 Il Rettore può attribuire ai vicari specifici incarichi sia all'inizio del mandato che nel corso del triennio.

## art. 12

### Del Capitano del Popolo

- 12.1 Il Capitano del Popolo rappresenta il popolo Massetano nelle manifestazioni e competizioni in costume e ne tutela le ragioni nei confronti di altre Città.
- 12.2 Conduce, avendo ai suoi ordini i Capitani dei Terzieri, il Corteo storico durante il Balestro e in tutte le altre manifestazioni in costume storico in Massa Marittima o altrove e disciplina il comportamento dei figuranti.
- 12.3 Proclama il Balestro fra i Terzieri e la disfida alle altre Città. Sovrintende alla buona conservazione delle vesti, delle armi, e delle altre cose dell'Associazione e alle esercitazioni dei figuranti, vigilando l'opera dei Capitani dei Terzieri e riferendo di ciò al Magistrato per le opportune disposizioni.
- 12.4 Presiede la giuria del Balestro del Girifalco.
- 12.5 Presiede la commissione al Folclore ed è membro di diritto della commissione Sbandieratori e Musici.



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

## art. 13

### Del Maestro delle Balestre o Maestro d'Armi

- 13.1 Dirige e rappresenta i Balestrieri, ne cura le esercitazioni, e, durante le manifestazioni e competizioni, ne regola la condotta in subordine al Capitano del Popolo. Sovrintende alla vigilanza per la manutenzione delle Balestre.
- 13.2 Fa parte della giuria del Balestro del Girifalco.
- 13.3 Presiede la commissione tecnica dei balestrieri.

## art. 14

### Del Maestro delle Bandiere

- 14.1 Dirige la Compagnia sbandieratori e musicisti, ne cura le esercitazioni e ne regola la condotta durante le manifestazioni.
- 14.2 Sovrintende alla manutenzione ed efficienza delle Bandiere.
- 14.3 Presiede la commissione Compagnia sbandieratori e musicisti.

## art. 15

### Del Maestro di Campo

- 15.1 Predisporre e sovrintende lo svolgimento delle manifestazioni in cui sono impegnati i figuranti del Corteo Storico. Coadiuvare il Capitano del Popolo nella formazione del corteo storico.
- 15.2 Verifica l'idoneità dell'area dove avvengono le manifestazioni sotto il profilo coreografico e scenografico.
- 15.3 Costituisce il gruppo dei mazzieri che istruisce e disciplina sul loro comportamento e le loro competenze.
- 15.4 Coadiuvare il vicario al folclore nell'allestimento della piazza e nel corretto svolgimento delle manifestazioni.
- 15.5 È membro di diritto delle Commissioni al Folclore e della Commissione dei piccoli balestrieri. Presiede la giuria del Balestruzzo.



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

## art. 16

### Del Camerlengo

- 16.1 Amministra il denaro dell'Associazione secondo le modalità disposte dal Magistrato, incassa le entrate e provvede alle spese annotando le une e le altre in apposito "Mastro" e non pagando alcuna somma senza previa delibera del Magistrato. Renderà conto annualmente della propria gestione al Magistrato e all'Assemblea.
- 16.2 Riferisce sulla situazione economica ad ogni seduta del Magistrato ed ogni bimestre conguaglia le spese e le entrate della Compagnia Sbandieratori.
- 16.3 Il Camerlengo è moralmente responsabile della sua gestione economica e finanziaria di cui risponde al Magistrato.
- 16.4 Cura e redige tutti gli atti amministrativi e finanziari che comportano movimenti di denaro.

## art. 17

### Del Cancelliere

- 17.1 Il Cancelliere redige e sottoscrive i verbali delle adunanze del Magistrato, provvede alla corrispondenza mediante protocollo ed alla conservazione dell'Archivio dell'Associazione.
- 17.2 Redige e sottoscrive il verbale della Giuria del Balestro del Girifalco.
- 17.3 Cura e redige tutti gli atti amministrativi dell'Associazione di sua competenza.

## art. 18

### del Deputato del Comune

- 18.1 Il Sindaco quale Deputato del Comune rappresenta il Comune Massetano, con diritto di voto. Il sindaco può delegare un assessore.
- 18.2 Formula proposte per regolare, quando occorra, i rapporti tra l'Associazione e l'Amministrazione Comunale e riferisce al Consiglio Comunale le deliberazioni e le decisioni adottate quando ciò sia necessario e comunque opportuno.
- 18.3 Decade con la decadenza del Consiglio Comunale da cui è eletto e rimane comunque in carica in rappresentanza del Comune fino alla nomina del successore che lo sostituisce di diritto.



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

## art. 19

### Del Corpo dei Balestrieri

- 19.1 I balestrieri dei Terzieri costituiscono il Corpo dei Balestrieri Massetani.
- 19.2 Per acquisire la qualifica di balestriere è necessario essere nati o residenti a Massa Marittima o essere associato ad un Terziere da almeno due anni o essere stato associato in anni precedenti. Prima di tale periodo (due anni) il balestriere non può partecipare alle manifestazioni ufficiali organizzate dalla Società dei Terzieri e a quelle di altre città, a cui partecipa ufficialmente la Società dei Terzieri sia in costume che in borghese. Se minorenni è necessario consenso dei genitori.
- 19.3 Si lascia libertà ai Terzieri di decidere autonomamente sulla partecipazione dei balestrieri alle gare interne e alla frequentazione del campo di tiro.
- 19.4 Il Corpo dei Balestrieri Massetani, presieduto dal Maestro delle Balestre provvederà, tramite l'apposita commissione, allo studio ed alle risoluzioni dei particolari problemi che interessano l'uso della balestra e allo svolgimento delle esercitazioni e delle competizioni, proponendo al Magistrato i provvedimenti da adottare. Potrà promuovere e organizzare, previa autorizzazione da parte del Magistrato, manifestazioni culturali e ricreative fra i Balestrieri o anche con altre città e compagnie di balestrieri.
- 19.5 I balestrieri già tesserati in altre Associazioni o Compagnie di balestrieri non possono essere tesserati nel Corpo dei Balestrieri Massetani. Eventuali casi particolari ed eccezionali devono avere l'autorizzazione del Magistrato, dietro domanda presentata dal singolo balestriere e relativa documentazione.
- 19.6 I balestrieri tesserati nel Corpo dei Balestrieri Massetani non possono essere tesserati anche in altre Associazioni o compagnie, pena la decadenza da associato del Terziere di appartenenza.
- 19.7 I balestrieri rappresentano sempre la Società dei Terzieri Massetani, non possono partecipare a titolo personale a gare per altre città. Non possono indossare costumi di altre Città, Associazioni o Compagnie.
- 19.8 Le attività agonistiche, le balestre, le frecce e tutti gli attrezzi e strumenti organici alle gare sono disciplinate da apposito regolamento.



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

## art. 20

### Della Compagnia Sbandieratori e Musicisti

- 20.1 Gli sbandieratori e musicisti dei Terzieri costituiscono la Compagnia Sbandieratori e Musicisti Massetani. Se minorenni è necessario consenso dei genitori.
- 20.2 La Compagnia è diretta dal Maestro delle Bandiere.
- 20.3 La Compagnia Sbandieratori e Musicisti rappresenta sempre la Società dei Terzieri Massetani; i suoi componenti non possono partecipare a titolo personale a gare per altre città, ma solo a manifestazioni organizzate ed approvate dalla Società dei Terzieri Massetani. Non possono indossare costumi di altre città, associazioni o compagnie.
- 20.4 Costumi, bandiere, strumenti musicali, ogni accessorio organico alla attività della Compagnia è di esclusiva proprietà della Società dei Terzieri.
- 20.5 La Compagnia, presieduta dal Maestro delle Bandiere provvederà, tramite l'apposita commissione, allo studio e alla soluzione di problemi che interessano l'uso delle bandiere, lo svolgimento delle competizioni e la partecipazione ad altre manifestazioni, proponendo al Magistrato i provvedimenti da adottare.
- 20.6 Previa autorizzazione del Magistrato potrà promuovere manifestazioni culturali e ricreative attinenti al gioco della bandiera.

## art. 21

### Del Corpo degli Arcieri

- 21.1 Gli arcieri dei Terzieri costituiscono il Corpo degli Arcieri Massetani. Per acquisire la qualifica di arciere è necessario essere associato di un Terziere e sono applicate le stesse regole relative al Corpo dei balestrieri. Se minorenni è necessario consenso dei genitori.
- 21.2 Il Corpo degli Arcieri è diretto dal Maestro d'Armi. Il Corpo degli arcieri provvederà allo studio e alla soluzione dei problemi che interessano l'uso dell'arco ed allo svolgimento delle esercitazioni e competizioni proponendo al Magistrato, tramite il Maestro d'Armi, i provvedimenti da adottare.





# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

## art. 22

### **Del Corpo dei Piccoli Balestrieri Massetani e del loro Maestro**

- 22.1 I Piccoli Balestrieri dei Terzieri costituiscono il Corpo dei Piccoli Balestrieri della Società dei Terzieri Massetani. Per acquisire la qualifica di Piccolo Balestriere è necessario essere associato del Terziere ed avere una età da 7 anni compiuti e fino al compimento dei 14 anni ed il consenso dei genitori.
- 22.2 Il Corpo dei Piccoli Balestrieri è diretto, coordinato e rappresentato dal Maestro dei Piccoli Balestrieri.
- 22.3 Il Corpo dei Piccolo Balestrieri, presieduto dal Maestro dei Piccoli Balestrieri, provvederà, tramite l'apposita Commissione, allo studio ed alle risoluzioni dei particolari problemi che interessano l'uso della piccola balestra e lo svolgimento delle esercitazioni e delle competizioni, proponendo al Magistrato i provvedimenti da adottare.
- 22.4 Potrà promuovere, previa autorizzazione da parte del Magistrato, manifestazioni agonistiche, culturali e ricreative fra i piccoli balestrieri anche con città, compagnie e associazioni esterne.
- 22.5 Il Maestro dei Piccoli Balestrieri in collaborazione con i rispettivi nunci coordina tutte le manifestazioni dei Piccoli Balestrieri, cura l'organizzazione di tutti i materiali e strumenti organici alle manifestazioni, sovrintende l'applicazione dei regolamenti e l'organizzazione delle trasferte.
- 22.6 Il Maestro dei Piccoli Balestrieri regola la condotta nelle competizioni in Massa Marittima ed altrove in collaborazione con l'apposita Commissione.
- 22.7 Il Maestro dei Piccoli Balestrieri fa parte della giuria del Balestruzzo.

## art.23

### **Del Corteo Storico e dei figuranti**

- 23.1 Durante lo svolgimento di manifestazioni ufficiali in costume medioevale, la Società dei Terzieri Massetani è rappresentata dal Corteo Storico formato da tutti i figuranti previsti dal regolamento della manifestazione.
- 23.2 Il Corteo Storico è organizzato e comandato dal Capitano del Popolo, che ne è il responsabile di fronte al Magistrato. Durante lo svolgimento della manifestazione, il Corteo Storico è disciplinato dal Maestro di Campo.
- 23.3 Tutti i figuranti, per partecipare al Corteo Storico ed indossare i costumi dei Terzieri e della Società dei Terzieri, devono essere associati ai Terzieri ed in regola con la quota associativa.



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori

Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica

## art. 24

### Delle manifestazioni agonistiche

- 24.1 L'Associazione conserva, tutela e divulga le tradizioni storiche, culturali, folcloristiche ed agonistiche della città di Massa Marittima. Rappresenta, dirige e organizza le manifestazioni medioevali rievocative storiche e agonistiche interne alla città quali:
- "Il Balestro del Girifalco", gara di tiro con la balestra antica da banco all'italiana che si svolge in costumi medioevali a Massa Marittima fra i balestrieri dei Terzieri addestrati a questa nobile arte.
  - "Cerimonia del Censo e del Cero", evento a carattere storico religioso in occasione della festa di San Cerbone, patrono della città di Massa Marittima; comprende anche il "Trofeo San Cerbone", gara di tiro con la balestra antica da banco all'italiana.
  - "Il Balestruzzo" gara di tiro con la piccola balestra antica da banco all'italiana che si svolge in costumi medioevali a Massa Marittima fra i piccoli balestrieri dei Terzieri addestrati a questa nobile arte.
  - Altri tornei di bandiere e musici, e tornei di arcieri.
- 24.2 Organizza e dirige altri tornei, anche in borghese, fra i balestrieri, arcieri e sbandieratori e musici della città di Massa Marittima con altre città, compagnie e federazioni equivalenti. Partecipa con gli associati dei Terzieri a manifestazioni storiche ed agonistiche equivalenti organizzati da altre città, associazioni e federazioni.

## art. 25

### Del Balestro del Girifalco

- 25.1 Il "Balestro del Girifalco", si svolge due volte all'anno; la quarta domenica di maggio in onore di San Bernardino e il 14 agosto, in notturna, a celebrazione dell'anniversario della Costituzione del Libero Comune Massetano.
- 25.2 Per gravi motivi il Balestro del Girifalco potrà essere rinviato dal Magistrato al giorno festivo più prossimo.
- 25.3 In caso di annullamento per cause di forza maggiore, il Balestro potrà essere indetto dal Magistrato in qualsiasi data.
- 25.4 Ciascun Balestro potrà avere anche una dedizione particolare a giudizio insindacabile del Magistrato, da deliberarsi entro febbraio.
- 25.5 Al balestriere vincitore verrà donata una simbolica freccia d'oro, al Terziere un drappo dipinto su seta o, in caso di impossibilità all'uso della seta, su stoffa idonea e confacente.
- 25.6 L'Associazione prevede l'adozione di specifico regolamento sia agonistico, che folcloristico, che deve essere approvato dal Magistrato.



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

## art. 26

### Delle altre manifestazioni

- 26.1 Tutte le altre manifestazioni e gare agonistiche già previste in questo Statuto come “La cerimonia del Censo e del Cero”, “Il Torneo di San Cerbone”, “Il Balestruzzo”, tornei di bandiere e musici, tornei di arcieri, godono di regolamenti propri, che devono essere approvati dal Magistrato.
- 26.2 L'Associazione non è aliena a nuove manifestazioni, per le quali il Magistrato delibererà e provvederà con nuovi regolamenti. L'Associazione promuove manifestazioni e altre attività culturali, artistiche, ricreative a scopi sociali.

## art. 27

### Dei doveri dei Terzieri

- 27.1 Il Terziere ha l'obbligo di partecipare:
- Ai Balestri del Girifalco ordinari e straordinari, alla Cerimonia del Censo e del Cero, al Torneo di San Cerbone, al Balestruzzo ed alle altre manifestazioni organizzate dall'Associazione o a cui l'Associazione aderisce.
  - Con i propri figuranti a tutte le manifestazioni in costume dove è richiesta una rappresentanza ufficiale di tutto o parte del Corteo Storico.
  - Inoltre i balestrieri dei Terzieri devono partecipare alle gare in costume storico con quelli delle altre città italiane e straniere che coltivino per antica tradizione l'arte del balestrare. In tali occasioni i balestrieri costituiscono il Corpo dei balestrieri massetani, lasciano i propri costumi ed insegne per assumere i costumi ed insegne della Società dei Terzieri Massetani.
- 27.2 All'infuori delle circostanze di cui sopra, né i balestrieri, né le comparse del Terziere, né gli altri figuranti del Corteo Storico potranno partecipare, sia come singole persone che in gruppi ad altre manifestazioni se non previa autorizzazione del Magistrato, il quale potrà concederla solo quando, considerata la natura della manifestazione e l'ambiente dove si svolge, vi sia assoluta garanzia che siano rispettati il carattere, il prestigio ed il decoro della partecipazione e il rispetto delle tradizioni.
- 27.3 I Terzieri devono mettere a disposizione i propri figuranti per partecipare alle manifestazioni nelle quali l'Amministrazione Comunale comparirà solennemente col proprio gonfalone e farà richiesta all'Associazione di rappresentanza. Altre richieste a partecipazioni ufficiali in costume provenienti da terzi saranno valutate e autorizzate dal Magistrato.
- 27.4 La foggia delle vesti, delle armi, delle bandiere, degli strumenti musicali, il numero dei balestrieri e dei figuranti, la composizione delle comparse dei Terzieri, l'ordine del Corteo Storico, la scenografia e la successione di tutte le fasi dello svolgimento del Balestro del



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

Girifalco e di tutti gli accessori pertinenti al Corteo Storico del Balestro del Girifalco, le modalità di esecuzione del Balestro e di ogni altra manifestazione complementare al Balestro, sono deliberate dal Magistrato; questo potrà delegare a singoli membri o dare particolari incarichi alle commissioni esistenti o crearne di nuove temporanee per lo studio di opportuni

regolamenti, che saranno poi sottoposti all'approvazione del Magistrato.

- 27.5 Ogni altra manifestazione promossa dall'Associazione verrà regolamentata dal Magistrato, il quale potrà delegare particolari incarichi alle commissioni esistenti o creare opportune commissioni temporanee o a singoli membri.
- 27.6 Quanto stabilito agli articoli precedenti si applica per analogia alle manifestazioni dei piccoli balestrieri, degli arcieri, degli sbandieratori e musicisti. Per ogni componente devono essere redatti i regolamenti specifici.
- 27.7 L'Associazione può promuovere e organizzare attività culturali, artistiche, sociali, ricreative ai fini sociali. Tali iniziative prioritariamente dovranno essere finalizzate alla cooperazione, coesione e rispetto degli associati dei Terzieri e degli altri Associati. Le attività possono essere realizzate autonomamente o in collaborazione con altri soggetti, associazioni, enti, istituzioni.
- 27.8 I Terzieri hanno l'obbligo di comunicare entro il 28 febbraio il calendario delle attività programmate. Per quelle attività non programmate sarà necessario accertarsi che non ci siano sovrapposizioni con iniziative degli altri Terzieri e dell'Associazione.

## art.28

### Dell'Organo di Controllo

- 28.1 L'Organo di Controllo dell'Associazione è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- 28.2 L'Organo di Controllo si compone di tre membri.
- 28.3 I suoi componenti debbono essere persone di chiara onestà e competenza e sono scelti tra gli associati degli Associati o anche fra i non associati. Devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei tre componenti.
- 28.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 28.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 28.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

Sede: via N. Parenti, 22 58022 Massa Marittima - Palazzina della Zecca - Rettore cell. 3899087373

Web: [www.societaterzierimassetani.it](http://www.societaterzierimassetani.it) E-mail: [info@societaterzierimassetani.it](mailto:info@societaterzierimassetani.it)

P.IVA 01094520531 - C.F. 81002190536



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica  
amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- 28.7 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## art.29

### Del Collegio dei Bilancieri

- 29.1 L'Associazione, indipendentemente dal ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, volontariamente ed in un'ottica di trasparenza, nomina comunque un proprio organo di controllo interno. L'organo di controllo interno, denominato Collegio dei bilancieri, si occuperà della verifica dell'attività amministrativa dell'Associazione, riferendone ogni anno all'Assemblea all'atto dell'approvazione del Conto Consuntivo redatto dal Camerlengo. Ispeziona e accerta ogni sei mesi la consistenza della cassa e l'esistenza dei depositi e dei beni custoditi o affidati al Camerlengo riferendone al Magistrato. Il Collegio dei bilancieri si compone di 3 (tre) membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea e debbono essere persone di chiara onestà e competenza. Sono scelti tra gli associati degli Associati, che non fanno parte del Magistrato. Tale incarico è completamente gratuito.

## art. 30

### Delle entrate e del loro impiego

- 30.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalla quota annuale di iscrizione degli Associati, da versarsi nella misura fissata annualmente dall'Assemblea;
  - dai corrispettivi sui servizi erogati dall'Associazione a favore di terzi;
  - da versamenti volontari degli associati dei Terzieri e degli altri Associati;
  - da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
  - da sovvenzioni, donazioni o lasciti di associazioni o di terzi.
  - dai proventi delle iniziative promosse dall'Associazione.
- 30.2 Le somme riscosse direttamente dall'Associazione e a questa destinate saranno impiegate dal Magistrato per le cose comuni, per la manutenzione straordinaria e confezione e acquisto di nuovi costumi, armi, bandiere e quant'altro richiesto per le manifestazioni storiche, per le occorrenze della propria sede e per ciò che esso riterrà necessario o utile ai fini sociali.
- 30.3 Qualora il denaro riscosso non sia a ciò sufficiente, gli Associati saranno tenuti a contribuirvi nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea.



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

## art. 31

### Della durata del periodo di contribuzione

- 31.1 L'anno economico della Associazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre, con impossibilità di deliberare pagamenti dopo il 30 Novembre. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di contributo.
- 31.2 I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso.

## art. 32

### Del Patrimonio

- 32.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i costumi, armi, strumenti musicali, bandiere, attrezzi, mezzi, strumenti, accessori necessari per la formazione del Corteo Storico e quant'altro organico e funzionale all'esercizio dell'attività agonistica e alle manifestazioni storiche di ogni tipo e livello. Quanto sopra, per ciò che è di loro pertinenza, è affidato pro tempore ai Terzieri, che lo custodiscono nelle rispettive sedi: ogni Terziere ne è responsabile e ne risponde all'Associazione, dando assoluta garanzia della buona conservazione. Il Terziere ne assume la custodia e ne cura la manutenzione ordinaria accollandosi le relative spese.
- 32.2 Il patrimonio è inoltre costituito da tutti quei beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, da acquisti fatti dall'Associazione e dagli avanzi netti di gestione.

### ----- Sedi sociali -----

- 32.3 I locali adibiti a sede sociale, sia dell'Associazione che dei Terzieri sono concessi dalla proprietà alla Associazione. I locali di proprietà comunale sono concessi in comodato dal Comune in conformità alle norme dell'ordinamento giuridico che disciplinano la gestione dei beni pubblici.
- 32.4 L'Associazione concede pro tempore in comodato o sub comodato a norma dell' articolo 1803 del Codice civile e seguenti, gli immobili ai singoli Terzieri che si impegnano a custodire e conservare i locali concessi dal comodante con la diligenza prevista dall'art. 1804 del Codice civile al fine di non pregiudicarne l'uso. I Terzieri si impegnano altresì a non servirsene che per gli usi a cui è destinato.
- 32.5 I Terzieri ne diventano conduttori e responsabili sotto ogni profilo, ne curano la gestione e la manutenzione ordinaria, accollandosi le relative spese.

Sede: via N. Parenti, 22 58022 Massa Marittima - Palazzina della Zecca - Rettore cell. 3899087373

Web: [www.societaterzierimassetani.it](http://www.societaterzierimassetani.it) E-mail: [info@societaterzierimassetani.it](mailto:info@societaterzierimassetani.it)

P.IVA 01094520531 - C.F. 81002190536



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

- 32.6 I singoli Terzieri sono gestori unici e insindacabili per la conduzione ed uso del bene.
- 32.7 L'Associazione non interferisce sulla gestione e non ne richiede l'uso anche temporaneo o parziale.
- 32.8 Il Terziere, che esce dall'Associazione perde il subcomodato.
- 32.9 L'Associazione si impegna a provvedere affinché ogni Terziere abbia sempre una sede idonea e dignitosa per svolgere la propria vita associativa.

## ----- Campi di tiro -----

- 32.10 I terreni adibiti a campo di tiro per gli allenamenti sono concessi dalla proprietà alla Associazione. I beni di proprietà comunale sono concessi in comodato in conformità alle norme dell'ordinamento giuridico relativi alla gestione dei beni pubblici.
- 32.11 L'Associazione concede pro tempore in comodato o sub comodato a norma dell' articolo 1803 del Codice civile e seguenti, i terreni ai singoli Terzieri che si impegnano a custodire e conservare il terreno concesso dal comodante con la diligenza prevista dall'art. 1804 del Codice civile al fine di non pregiudicarne l'uso. I Terzieri si impegnano altresì a non servirsene che per gli usi a cui è destinato.
- 32.12 I Terzieri ne diventano conduttori e responsabili sotto ogni profilo, ne curano la gestione e la manutenzione ordinaria, accollandosi le relative spese.
- 32.13 Le strutture mobili e fisse e tutti gli accessori e strumenti installati sui terreni, necessari agli usi a cui sono destinati i terreni, sono di proprietà dei Terzieri.
- 32.14 I singoli Terzieri sono gestori unici e insindacabili per la conduzione ed uso del bene.
- 32.15 L'Associazione non interferisce sulla gestione e non ne richiede l'uso anche temporaneo o parziale.
- 32.16 Il Terziere, che esce dall'Associazione perde il subcomodato.
- 32.17 L'Associazione si impegna a provvedere affinché ogni Terziere abbia sempre un terreno idoneo allo svolgimento degli allenamenti necessari per adempiere gli obblighi statutari.
- 32.18 Il Capitano del Popolo vigilerà sullo stato delle cose e ne riferirà al Magistrato, il quale, nel caso di insufficiente diligenza, potrà ritirarle in tutto o in parte dal Terziere e disporre altrimenti la conservazione.
- 32.19 L'associato di un Terziere, che anche per colpa provochi la distruzione o il deterioramento delle cose costituenti patrimonio dell'Associazione sarà tenuto a risponderne personalmente per la spesa necessaria a ripristinarle e, in solido con lui, sarà parimenti obbligato al risarcimento del danno il proprio Terziere o, a seconda del caso, il membro del Magistrato incaricato della vigilanza, che abbia concorso al fatto dannoso con propria negligenza.
- 32.20 Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, avanzi netti di gestione, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sede: via N. Parenti, 22 58022 Massa Marittima - Palazzina della Zecca - Rettore cell. 3899087373

Web: [www.societaterzierimassetani.it](http://www.societaterzierimassetani.it) E-mail: [info@societaterzierimassetani.it](mailto:info@societaterzierimassetani.it)

P.IVA 01094520531 - C.F. 81002190536



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

## art. 33

### Degli avanzi di gestione

- 33.1 L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato in un apposito fondo di riserva indivisibile, tassativamente destinato all'aumento del patrimonio dell'associazione attraverso il potenziamento delle sue strutture immobili o mobili o il consolidamento ed ampliamento delle sue attività istituzionali.
- 33.2 È pertanto esclusa la possibilità di una sua distribuzione fra gli Associati, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'Associazione che all'atto del suo scioglimento.

## art. 34

### Del bilancio di esercizio

- 34.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- 34.2 Esso è predisposto dal Magistrato, viene approvato dalla Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.
- 34.3 Il Magistrato documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al bilancio di esercizio per cassa.

## art. 35

### Dei libri

- 35.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto dal Magistrato;
  - libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura del Magistrato;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Magistrato, tenuto a cura dello stesso organo;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Bilancieri, ove presente, tenuto a cura dello stesso organo.
- 35.2 Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri a semplice richiesta al Magistrato.





# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

*Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori*

*Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica*

## **art. 36**

### **Dei lavoratori**

- 36.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche degli associati degli Enti Associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 36.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

## **art. 37**

### **Dello scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

- 37.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
- 37.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## **art. 38**

### **Dei Regolamenti interni**

- 38.1 Particolari norme di funzionamento dell'Associazione e di esecuzione del presente Statuto verranno disposte con appositi regolamenti approvati dal Magistrato.

## **art. 39**

### **Del Rinvio**

- 39.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

Federazione Italiana Balestrieri – Federazione Italiana Sbandieratori

Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica

**Il Consiglio Generale dei Terzieri Massetani**  
Approvato l' 11 aprile 2021

**Il Rettore della Società dei Terzieri**

**Angelo Soldatini**

**Il Cancelliere**

**Andrea Pranti**

**Terziere di Borgo**

**Il Priore**

**Roberto Barni**

**Terziere di Cittannova**

**Il Priore**

**Riccardo Bernardini**

**Terziere di Cittavecchia**

**Il Priore**

**Dino Montemaggi**

Sede: via N. Parenti, 22 58022 Massa Marittima - Palazzina della Zecca - Rettore cell. 3899087373

Web: [www.societaterzierimassetani.it](http://www.societaterzierimassetani.it) E-mail: [info@societaterzierimassetani.it](mailto:info@societaterzierimassetani.it)

P.IVA 01094520531 - C.F. 81002190536



# Società dei Terzieri Massetani

Anno di fondazione 1960 - *Trium Discordantium Concordia*

Iscritta a:

Federazione Italiana Balestrieri - Federazione Italiana Sbandieratori

Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni e Manifestazioni di Rievocazione/Ricostruzione Storica

**Il Rettore della Società dei Terzieri**

Angelo Soldatini

**Il Cancelliere**

Andrea Pranti

**Terziere di Borgo**

**Il Priore**

Roberto Barni

**Terziere di Cittannova**

**Il Priore**

Riccardo Bernardini

**Terziere di Cittavecchia**

**Il Priore**

Dino Montemaggi

**Il sindaco di Massa Marittima**

Marcello Giuntini

Massa Marittima, 30 maggio 2021

Sede: via N. Parenti, 22 58022 Massa Marittima - Palazzina della Zecca - Rettore cell. 3899087373

Web: [www.societaterzierimassetani.it](http://www.societaterzierimassetani.it) E-mail: [info@societaterzierimassetani.it](mailto:info@societaterzierimassetani.it)

P.IVA 01094520531 - C.F. 81002190536